

Cass.n.6628/13: In materia di recupero "a posteriori" dei tributi doganali, il provvedimento ingiuntivo di cui all'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, a seguito dell'unificazione della procedura di riscossione a mezzo ruolo, estesa anche ai diritti doganali dall'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e del venir meno della disciplina differenziata del controllo "a posteriori" della dichiarazione doganale, deve essere pienamente assimilato all'avviso di rettifica già previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 43 del 1973 ed ora dall'art. 11, comma quinto, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Ne consegue che, non emergendo sostanziali divergenze, quanto alle esigenze di effettiva assicurazione del contraddittorio ed ai rimedi esperibili dall'interessato, tra il procedimento di revisione dell'accertamento divenuto definitivo (ex art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990) ed il procedimento di esame della dichiarazione presentata alla Dogana (ex artt. 8 e 9 d.lgs. 374 del 1990), deve concludersi che l'ambito precettivo del rinvio disposto dal comma quarto dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 operi in senso meramente confermativo della unitarietà della disciplina del procedimento di revisione.